

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 15802 Anno 2019**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: ZAZA CARLO**

**Data Udiienza: 19/03/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GUARINO VITO FABIO nato a TARANTO il 24/01/1983

avverso la sentenza del 04/04/2018 del TRIBUNALE di TARANTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'Z' followed by a horizontal line.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Vito Fabio Guarino ricorre avverso la sentenza del 14 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Taranto applicava nei confronti del Guarino la pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 5 novembre 2015 esibendo nel corso di un controllo stradale la carta di circolazione della propria autovettura sulla quale era apposto un falso tagliando attestante il positivo superamento della revisione periodica.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla disposta confisca della carta di circolazione, lamentandone l'irragionevolezza nel momento in cui la falsità poteva essere emendata con la parziale cancellazione del documento.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, la falsità dell'attestazione di revisione determina una solo parziale falsità della carta di circolazione sulla quale la stessa è apposta; che in quanto tale è pertanto emendabile con la cancellazione parziale del documento nella parte in cui lo stesso non è veritiero, e quindi nel caso in esame nell'attestazione di revisione, come previsto dall'art. 537, comma 2, cod. proc. pen.. Ne segue l'illegittimità della confisca della carta di circolazione, la cui validità non è inficiata nella sua interezza (Sez. 5, n. 38119 del 08/07/2016, Bartoli; Sez. 5, n. 9046 del 18/12/2001, Console, Rv. 22925; Sez. 5, n. 756 del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto con l'eliminazione della disposta confisca della carta di circolazione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per quanto di competenza in ordine alla cancellazione parziale del documento.



**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della carta di circolazione, confisca che elimina.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per quanto di competenza.

Così deciso il 19/03/2019